RG 848/15
Cron. 716/16
REP. 701/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati

Dott.ssa	Emanuela Germano Cortese	Presidente
Dott.ssa	Patrizia Dolcino	Consigliere
Dott.ssa	Gabriella Ratti	Consigliere Relatore

OGGETTO:
PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel R.G. al n. 848/2015, promossa da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Di Rosa;

Parte appellante

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Torino, presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende *ex lege*;

Parte appellata

E con

Procura Generale della Repubblica, la quale, in persona del Procuratore Generale ha dichiarato espressamente di non voler intervenire.

Conclusioni delle Parti

Per parte appellante

Voglia la Corte di Appello Ecc.ma, in riforma dell'impugnata ordinanza

In via cautelare

(*omissis*)

Nel merito:

annullare il provvedimento del Questore della Provincia di Torino del 12.11.14 e per l'effetto disporre il rilascio in capo al sig[redacted]i permesso di soggiorno per motivi umanitari o del diverso permesso di soggiorno che riterrà di ragione.

Con vittoria di spese e onorari tutti, oltre Iva e CPA come per legge.

Per il Ministero dell'Interno appellato

In via preliminare (*omissis*);

Nel merito, respingersi l'appello perché infondato. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

Materia del contendere e motivi della decisione

I

Con provvedimento decreto emesso in data 27.7.11 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa respingeva la domanda di protezione internazionale formulata dall'odierno ricorrente; *"tuttavia, considerato che in atto permangono nel Paese condizioni di generale instabilità politiche e sociale ritiene che sussiste nei confronti dell'interessato l'esigenza di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comm6 del d. lgs. n. 286/1998"*.

Il permesso di soggiorno ai sensi della citata norma veniva rilasciato dalla Questura di Siracusa e successivamente rinnovato dalla Questura di Torino, ove il ricorrente si era trasferito.

In occasione della domanda di rinnovo del permesso, la Questura di Torino richiedeva parere alla Commissione Territoriale di Siracusa, la quale – con decreto 8.10.14 – esprimeva parere contrario

al rinnovo atteso che l'interessato risultava condannato dal Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.p.r. 309/90.

Con decreto 12.11.14, la Questura di Torino rigettava la richiesta di rinnovo, richiamando il sopradelineato parere e rilevando che non ricorrevano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano che precludessero l'adozione del provvedimento.

II

Avverso tale decreto, l'odierno appellante presentava ricorso al Tribunale di Torino, che instaurato il contraddittorio con il Ministero dell'Interno – con ordinanza 23.3.15 ex art. 702 bis - rigettava le domande e condannava il ricorrente a rimborsare allo Stato le spese processuali.

Per quanto qui interessa, il primo giudice osservava che:

1. in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il parere della Commissione deve ritenersi vincolante, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/90;
2. la documentazione relativa alla situazione personale del richiedente, rilevante ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c ter dpr 1999 n. 394 avrebbe dovuto essere depositata al momento della richiesta di rinnovo *"in modo da consentire alla Commissione, unico soggetto legittimato ad effettuare la valutazione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione del permesso per motivi umanitari, potesse pronunciarsi sul punto";*
3. la motivazione del provvedimento impugnato deve considerarsi adeguata, essendo l'atto motivato *per relationem*;
4. la sussistenza del presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno in capo al richiedente (per motivi umanitari o ad altro titolo) in considerazione della situazione personale del richiedente e delle attuali condizioni dell'Afghanistan, non può essere dedotta in questa sede poiché il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il parere della Commissione;
5. in ogni caso, nel giudizio di bilanciamento, le ragioni di pubblica sicurezza sono prevalenti sulle ragioni umanitarie costituite dall'inserimento nel contesto sociale, non essendo possibile formulare una prognosi del tutto favorevole *"stante il ridotto lasso di tempo di tale inserimento",* mentre per quanto riguarda la situazione dell'Afghanistan *"è vero che nel paese permane ancora una situazione di instabilità e di insicurezza come si desume anche dalle informazioni desumibili dal sito dell'UNHCR, ma a partire dal 2015 la situazione sembra volgere verso un miglioramento ancorchè vaste regioni siano ancora caratterizzate da insurrezioni"*

III

Avverso detta ordinanza, ha interposto tempestivo appello [redacted] chiedendo – come riportato in epigrafe – l'annullamento del provvedimento 12.11.14 del Questore di Torino e il riconoscimento della protezione umanitaria.

Parte appellante contesta la valutazione del primo giudice in ordine ai punti soprariportati e in relazione alla condanna alle spese.

Il Ministero, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito chiedendo la reiezione dell'appello.

All'udienza del 12.2.16, presente solo il difensore dell'appellante che ha concluso come riportate in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa a decisione assegnando alle parti i termini di gg. 20 + 20 per il deposito dei rispettivi scritti conclusivi.

IV

Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.

Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione - che riguarda la mancata osservanza, da parte dell'amministrazione, del disposto dell'art. 10 bis della legge 1990 n. 241 - la Corte osserva che la questione è qui irrilevante, atteso che il primo giudice (come meglio *infra* e come risulta dal quinto motivo di impugnazione) non si è limitato ad accettare le acquisizioni/ conclusioni procedimentali dell'amministrazione lesive dei diritti dell'interessato, ma ha esaminato nel merito la situazione. (cfr. sul punto e con riferimento a violazione delle disposizioni della legge 1990 n. 241 in materia di protezione internazionale, Cass. 2012 n. 10542).

Quanto sopra assorbe anche il secondo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione, pur concordando la Corte con la difesa dell'appellante quando sostiene che il parere della Commissione è comunque un atto endoprocedimentale, non impugnabile in via autonoma.

Anche nel merito (quinto motivo di impugnazione) l'appello è infondato.

In via preliminare deve essere osservato che la Corte concorda con parte appellante quando sostiene che il permesso per motivi umanitari ha natura eccezionale e viene rilasciato a salvaguardia dei diritti umani dello straniero anche in mancanza dei requisiti per il suo ingresso e successivo soggiorno sul territorio dello Stato. Una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui al comma 6 dell'art. 5 cit. (cfr. anche Corte Cost. 172/12 e 202/13, sempre in materia di permessi di soggiorno) esclude dunque che sia corretto ritenere che le condanne per i

reati di cui all'art. 4 del d.lgs. 1998 n. 286 non consentano, in via automatica, il rilascio del permesso di soggiorno per seri motivi umanitari.

Ed in effetti, il primo giudice – come già anticipato – ha correttamente esaminato nel merito la situazione personale dell'appellante, osservando, quanto alla vicenda penale, che se pure *"il ricorrente era stato condannato ad una pena ricompresa nell'ambito della sospensione condizionale"..."il reato commesso, tra l'altro protrattosi per un certo arco di tempo, dimostra un inserimento significativo del richiedente nell'ambiente criminale dedito allo spaccio..."*.

Tali osservazioni sono condivise dalla Corte la quale aggiunge che la circostanza che il reato sia stato commesso quando l'odierno appellante era seguito dal Servizio Stranieri del Comune di Torino – e dunque in una situazione protetta - ne aumenta il disvalore e non attenua il giudizio di pericolosità sociale operato dal primo giudice.

In questo contesto, dunque sintomatico di una certa pericolosità sociale, si deve escludere che l'attuale situazione del Paese di origine sconsigli il rimpatrio dell'appellante.

La migliorata situazione dell'Afghanistan, evidenziata dal Tribunale sulla base delle informazioni reperibili sul sito dell'UNHCR, trova infatti conferma nelle più recenti disponibili notizie (http://www.unhcr.org/pages/49e486eb6.html), che attestano un paese povero e per certi versi ancora problematico ma nel quale hanno già fatto rientro migliaia di suoi cittadini che si erano rifugiati in altri paesi.

Resta solo da aggiungere che l'appellante non ha in Italia alcun legame familiare e neppure alcun stabile inserimento lavorativo, di talchè – anche sotto questo profilo – si deve escludere la sussistenza di una rilevante condizione di inserimento nel contesto nazionale, condizione che verrebbe lesa in caso di suo rimpatrio.

Il rigetto anche di questo motivo di impugnazione comporta l'integrale conferma dell'ordinanza impugnata nella quale è stata fatta corretta applicazione dei principi che governano la soccombenza in causa.

V

Atteso quanto sopra esposto, l'appello deve essere integralmente respinto e – attesa la costituzione del Ministero - le spese vanno poste a carico della parte soccombente secondo il principi generali di cui all'art. 91 c.p.c.

Le spese del giudizio - tenuto conto del D.M. 10.3.2014 n. 55, del valore del *decisum*, degli effetti della decisione, della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio – si liquidano pertanto come segue:

Fase di studio: Euro 510,00 – 50% = euro 255,00

Fase introduttiva: Euro 510,00 – 50% = euro 255,00

Fase decisoria: euro 810,00 – 50% = euro 405,00-

Il tutto pari ad un compenso corrispondente, nell'intero, ad euro 915,00, oltre alle successive spese occorrende, CPA ex art. 11, L: 1980 n. 576 e I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2 DM 2014 n. 55.

PQM

***La Corte* di Appello di Torino**, sezione II civile, definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o ritenuta assorbita così provvede:

Rigetta l'appello proposto da [redacted] avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc emessa dal Tribunale di Torino in data 23.3.15;

Conferma l'impugnata ordinanza;

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del gravame nei confronti del Ministero dell'Interno, spese che si liquidano in complessivi euro 915,00, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della II Sezione civile della Corte d'Appello, in data 5.4.16.

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 12/4/16 il Cancelliere

Il Consigliere estensore
Dott.ssa Gabriella Ratti

Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosa ROSELLINO

Depositato nella Cancelleria della
Corte di Appello di Torino
il - 3 MAG. 2016
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosa ROSELLINO